



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

*Provincia di Novara
Piazza Martiri n.3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A: 00383120037*

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 30-05-2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) DELLA TARI PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala delle .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straord. urgenza ed in seduta Pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
MELLONE Silvano	Sindaco	Presente
MAZZONE PAOLA	Consigliere	Presente
PEGORARO MARTINA	Consigliere	Presente
BOGOGNA GIACOMO GIOVANNI	Consigliere	Presente
AGAZZONE GIULIANA	Consigliere	Presente
VANDONE PIERLUIGI	Consigliere	Presente
OBEZZI FRANCESCA	Consigliere	Assente
POLETTI ROBERTA	Consigliere	Presente
RIGHINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
ZARA DANIELE	Consigliere	Presente
TOSI CLEMENTINO	Consigliere	Assente

Totale Presenti 9, Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Boggi Giovanni

Il Signor MELLONE Silvano nella sua qualità di assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

CONSIDERATO che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

RICHIAMATO Inoltre le seguenti deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;

RILEVATO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 ss.mm.ii. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

CONSIDERATO che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

CONSIDERATO che il comune di Vaprio d'Agogna ha trasferito il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al Consorzio di Bacino Basso Novarese.;

PRESO ATTO che il PEF predisposto dal gestore è comprensivo dei costi sostenuti dal Comune;

VISTO il PEF, inviato dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, corredato dalla Relazione (che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti) e dalla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

PRESO ATTO della validazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel PEF;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico

Finanziario in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA;

UDITO

-l'intervento del Cons. RIGHINI che chiede se vi sono state delle riduzioni delle tariffe rispetto al 2021 e quale sia incasso TARI per il 2022;

- la replica del Sindaco MELLONE che rimanda agli Uffici finanziari per poter avere le informazioni di dettaglio, confermando la stessa pressione fiscale dell'anno precedente;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267 dal Responsabile del Servizio finanziario;

A seguito di votazione resa in forma palese e per alzata di mano, all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

DI RECEPIRE la superiore narrativa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI PRENDERE ATTO del Piano economico finanziario (PEF) per l'applicazione della TASSA Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 (all.a) e la relazione di accompagnamento (All. b) quale sua parte integrante e sostanziale già validato dal Consorzio di Bacino Basso Novarese;

DI PROCEDERE ai fini dell'approvazione all'invio dei dati e delle informazioni riguardanti il PEF 2021 ad Arera, per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti in particolare dall'art. 6 della deliberazione dell'autorità n.443/2019/R/rif, esclusivamente on line entro 30 giorni dall'adozione del presente atto, ovvero dall'eventuale altro termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 25-05-2022

Il Responsabile del Servizio
MELLONE Silvano

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 25-05-2022

Il Responsabile del Servizio
MELONE Silvano

Il Presidente
F.to MELLONE Silvano

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Boggi Giovanni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29-06-2022. Ai sensi dell'art. 124 D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna 29-06-2022

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Boggi Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-05-2022 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ☐ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vaprio d'Agogna, 29-06-2022

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Boggi Giovanni

E' copia conforme all'originale
Vaprio d'Agogna lì

Segretario Comunale
Dottor Boggi Giovanni